31/01/22, 17:00 N. 01358/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 26/01/2022

N. 00050/2022 REG.PROV.CAU. N. 01358/2021 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari alla via Melo n. 97;

### per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot.-OMISSIS-del 20 dicembre 2021 della Guardia di Finanza - Scuola allievi finanzieri - ufficio personale, addestramento e studi, sez. personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Lorenzo Ieva e udito per le parti il solo difensore presente avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Rilevato che l'istante allievo finanziere presso scuola militare della Guardia di Finanza in Bari ha impugnato il provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale per protezione da epidemia causata da *virus* Sars-Cov-2 con invito a provvedervi e con contestuale comunicazione della sospensione dall'attività addestrativa;

Considerato che il predetto militare, convocato a dicembre 2021 per la vaccinazione protettiva dal *virus* Sars-Cov-2, presentava un certificato di esenzione vaccinale temporanea a firma di un medico dell'A.S.L. di Lecce fino al 16 febbraio 2022, tuttavia non conforme a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute-OMISSIS-del 4 agosto 2021;

Considerato che il predetto certificato, prodotto al fine di giustificare il ritardo dell'assolvimento del predetto obbligo vaccinale, è stato ritenuto "non idoneo" dal medico-competente per le finalità della sorveglianza sanitaria

31/01/22, 17:00 N. 01358/2021 REG.RIC.

sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81 del 2008 (c.d. T.U. sicurezza e salute sui luoghi di lavoro);

Ritenuto prevalente l'*interesse pubblico* alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, che non tollera all'interno della collettività degli allievi finanzieri della scuola aggiuntivi fattori di rischio ricollegati alla compresenza di allievi ingiustificatamente non vaccinati, rispetto all'*interesse privato* al celere completamento della formazione individuale nell'ambito del primo corso utile;

Ritenuto inoltre che non vi sia *periculum* di danno grave e irreparabile, in quanto l'allievo in questione può aggregarsi al corso successivo al fine di completare la formazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vaccinazione da *virus* Sars-Cov-2;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Donatella Testini, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Lorenzo Ieva IL PRESIDENTE Rita Tricarico

### IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.